



**COMUNE DI FOLGARIA**

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI  
SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA  
INFANZIA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 24.06.2008*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 20.07.2018*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 24.03.2021*

## **ART. 1**

### **Istituzione del servizio e finalità**

Il Comune istituisce il servizio sociale di ASILO NIDO, per favorire, nel quadro delle politiche di sostegno della famiglia, l'attività lavorativa dei genitori, consentendo l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino, come previsto dalla disciplina provinciale in materia.

L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico. Esso svolge un'attività educativa e realizza la propria funzione favorendo lo sviluppo del bambino in tutte le sue potenzialità e capacità sia personali che sociali, assicurando interventi adeguati sul piano delle stimolazioni sensoriali, motorie, affettive ed intellettive e sul piano igienico - sanitario.

Nel perseguire le proprie finalità, l'asilo nido cura i rapporti con le famiglie, operando nel rispetto del primario diritto - dovere dei genitori di educare i figli.

## **ART. 2**

### **Collegamento con il territorio**

L'asilo nido interagisce con la comunità, con il territorio e con le strutture educative e socio-sanitarie al fine di offrire alle famiglie spazi di intervento, occasioni di partecipazione, crescita, maturazione e di promuovere la diffusione di informazioni sulle problematiche relative all'infanzia.

L'asilo nido si pone in collegamento con le scuole dell'infanzia del territorio al fine di ricercare una continuità didattica - metodologica ed una unitarietà educativa ricercando percorsi comuni di confronto e di raccordo.

## **ART. 3**

### **Area di utenza**

Il servizio è istituito ed offerto in via prioritaria alle famiglie richiedenti che risiedono nel Comune di Folgaria, costituente l'area di utenza e, poi, compatibilmente ai posti disponibili, a quelle domiciliate nel Comune di Folgaria, con possibilità di estensione a quelle residenti o domiciliate in altri Comuni. I bambini che hanno iniziato il percorso

educativo hanno diritto a terminare la frequenza fino al passaggio alla scuola dell'infanzia. Qualora il servizio venisse esteso ad altri Comuni, come nel caso in cui sia possibile ai residenti del Comune di Folgaria fruire del medesimo servizio presso altri Comuni, si provvederà con apposita convenzione a disciplinare i relativi rapporti anche di ordine finanziario.

#### **ART. 4**

##### **Gestione del servizio**

Il servizio di asilo nido può essere gestito dal Comune, in economia, a mezzo di istituzione o con affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti nella realtà locale ed in possesso dei requisiti previsti dalla L.P. 12.03.2002, nr. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli eventuali soggetti gestori vengono scelti valutando soprattutto l'esperienza maturata nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da tre mesi a tre anni.

Allo scopo di sperimentare la concreta fattibilità della gestione esterna, che deve comunque assicurare i livelli qualitativi raggiunti dalla gestione pubblica, lo strumento convenzionale viene inizialmente utilizzato, per un periodo non superiore a due anni.

Lo svolgimento del servizio è disciplinato con convenzione, indicante specificatamente gli obblighi e gli oneri a carico del Comune e del soggetto al quale il servizio è affidato. In particolare la convenzione disciplina gli aspetti relativi alle prestazioni e alle funzioni del personale addetto al servizio recependo per quanto compatibili le norme del presente Regolamento e adattandole comunque alle peculiarità del rapporto di lavoro, tenuto conto che al soggetto gestore vanno attribuiti gli strumenti necessari per svolgere una concreta funzione propositiva e collaborativa nell'organizzazione del servizio.

È vietato il subappalto delle prestazioni prevalenti che caratterizzano il servizio.

La convenzione di affidamento del servizio deve disciplinare i casi e le modalità con cui sono consentiti subappalti delle prestazioni non prevalenti.

È comunque vietata la cessione del contratto.

## **ART. 5**

### **Continuità didattica**

La gestione del servizio di Asilo Nido assicura la piena e reale continuità didattica, riconoscendo il servizio come primo livello educativo del bambino. Viene inoltre garantito il servizio di collaborazione con la Scuola dell'Infanzia, nell'ambito della continuità didattica e nel rispetto delle reciproche specificità.

## **ART. 6**

### **Utenti del servizio**

Sono utenti del servizio i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, e comunque fino al compimento dei requisiti di ammissibilità alla Scuola dell'Infanzia.

Solo in caso di particolari necessità possono essere ammessi i bambini di età inferiore ai tre mesi.

In deroga a quanto previsto al comma 1 si stabilisce che i bambini in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Scuola dell'Infanzia (bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile e che, conseguentemente, hanno diritto all'inserimento alla Scuola dell'Infanzia a partire dal 1° gennaio dello stesso anno), possono continuare ad usufruire del servizio di Asilo Nido fino al termine dell'anno educativo iniziato ed alle stesse condizioni previste dal presente Regolamento, su richiesta scritta dei genitori e previa valutazione pedagogica della Coordinatrice.

## **Art. 7**

### **Forme di partecipazione dei genitori**

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti sono previsti specifici momenti di incontro:

- colloqui individuali di pre-inserimento rivolti a tutti i nuovi bambini ammessi;
- colloqui individuali (almeno due) da organizzare ad inizio e fine anno educativo e ogni volta la famiglia o le educatrici ne ravvisino l'opportunità o la necessità;
- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;

- assemblea dei genitori dei bambini iscritti per presentare progetti e illustrare l'organizzazione del servizio (orario giornaliero, periodi di chiusura, ecc.)
- eventuali altri incontri se previsti dal contratto d'appalto che possono essere serate a tema su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla gravidanza o attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

## **ART. 8**

### **Criteria per l'ammissione**

La domanda di iscrizione viene presentata su apposito modulo a cura dei genitori presso il Comune.

La Giunta comunale individua le modalità per la presentazione delle domande e per l'applicazione dei seguenti criteri nella formazione della graduatoria:

- a) situazione del bambino, con particolare riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche;
- b) situazione familiare, con particolare riferimento alla mancanza o assenza prolungata dei genitori, al numero dei componenti del nucleo familiare, alla loro situazione lavorativa, al numero dei bambini iscritti all'Asilo Nido facenti parte dello stesso nucleo familiare, alla mancanza di adeguata assistenza familiare e ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del bisogno sociale;
- c) situazione economica del nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia alla scadenza del termine di presentazione della domanda di iscrizione;
- d) eventuali altri criteri.

La Giunta Comunale provvede a definire i criteri per la valutazione della situazione economica, con riferimento al reddito del nucleo familiare, al patrimonio, al numero dei componenti.

In ogni caso sarà garantito l'accesso al servizio ai bambini con minorazioni psicofisiche.

Le famiglie sono tenute ad informare tempestivamente di mutamenti significativi nelle situazioni familiari ed economiche in modo da consentire l'aggiornamento delle graduatorie sopra indicate.

Al momento dell'ammissione, l'utente dovrà produrre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, secondo comma della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, le certificazioni relative alle

avvenute vaccinazioni obbligatorie e alle altre prescrizioni sanitarie richieste dalla legge per l'ammissione all'Asilo Nido.

## **ART. 9**

### **Rette di frequenza**

Per la frequenza all'asilo nido l'utente è tenuto a corrispondere una retta mensile comprensiva di una quota giornaliera e di una quota fissa mensile.

La quota giornaliera, da corrispondere in base all'effettiva presenza, è stabilita in misura eguale per tutti gli utenti del servizio, in relazione alle spese di vitto e di materiale igienico - sanitario necessario.

La quota fissa mensile dovrà essere corrisposta per tutto il periodo di ammissione al nido con la sola eccezione dei periodi di chiusura dello stesso.

La quota fissa mensile viene diversificata per fasce di utenza tenendo conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare.

La quota fissa e la quota giornaliera dovranno essere corrisposte mensilmente, posticipatamente e per la quota fissa indipendentemente dalla frequenza. Nel solo mese di ammissione, qualora la stessa sia successiva al giorno 15, la retta fissa sarà dimezzata.

I giorni da considerare per i diversi mesi sono quelli effettivi di cui ogni mese preso in considerazione è composto. Qualora si verificasse durante l'anno il recesso volontario dell'utente dal servizio, lo stesso è obbligato a corrispondere la quota fissa mensile per altri due mesi, salvo che il posto non venga coperto da altro utente, ovvero che subentri una malattia grave certificata del bambino, oppure che, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, si verifichi un trasferimento di residenza o di domicilio del nucleo familiare, ovvero per circostanze gravi ed eccezionali, che verranno valutate di volta in volta dalla Giunta comunale, la quale potrà concedere l'esonero dal pagamento della parte fissa mensile.

Qualora presso l'asilo nido siano previsti posti ad orario ridotto la quota fissa e quella giornaliera saranno adeguatamente ridotte.

## **ART. 10**

### **Orario di apertura**

La Giunta comunale, sentito l'Ente gestore, fissa l'orario giornaliero di erogazione del servizio e i periodi di chiusura.

L'asilo nido di norma è aperto per almeno 46 settimane, cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, per non oltre dieci ore giornaliere e con almeno 10 giorni lavorativi di interruzione dell'attività per vacanze per ogni anno educativo.

## **ART. 11**

### **Organizzazione e gruppo di lavoro**

Tutto il personale operante nell'asilo nido si costituisce in gruppo di lavoro e concorre, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa in gruppi a seconda dell'età e del quadro di sviluppo psico - motorio dei bambini, nel rispetto ed in sintonia con gli indirizzi pedagogico - educativi elaborati.

Si dovrà favorire lo sviluppo unitario del bambino anche realizzando il collegamento con le scuole dell'infanzia e con la consulenza dei Coordinatori pedagogici, allo scopo di creare le condizioni di continuità didattico-metodologica.

Eventuale personale temporaneo assunto in caso di frequenza di bambini portatori di handicap sarà parte integrante del gruppo di lavoro.

In caso di richiesta di accesso all'asilo nido da parte di esterni, per motivi di studio, ricerca, o quant'altro, l'Amministrazione comunale sentirà il parere dell'Ente Gestore.

## **ART. 12**

### **Standard di servizio**

Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del nido fa riferimento alla normativa provinciale: un'educatrice ogni sei bambini con età inferiore a 18 mesi e un'educatrice ogni nove bambini con età superiore a 18 mesi. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

L'Ente Gestore dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità di personale durante tutto il periodo di apertura giornaliera dell'asilo nido adeguata al rapporto bambini, educatori di cui al punto precedente.

La funzione di coordinamento è affidata ad un educatore che presenta caratteristiche personali e professionali idonee per svolgere questa mansione.

Il coordinatore pedagogico è responsabile degli aspetti pedagogico educativi del servizio, si occupa del supporto e della supervisione delle attività educative, dei percorsi di approfondimento e della formazione del personale. Riveste un ruolo importante di supporto e di consulenza rivolto alle famiglie.

Il personale educativo in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa si occupa della programmazione e realizzazione delle attività e dei momenti di cura dei bambini, nonché di mantenere costanti rapporti con le famiglie dei bambini inseriti nel proprio gruppo sezione.

L'Ente Gestore garantisce la formazione e il costante aggiornamento del personale comprese le materie di igiene e sicurezza sul lavoro.

## **ART. 13**

### **Vigilanza igienico - sanitaria**

In base alla normativa vigente in materia sanitaria, l'Amministrazione collabora con gli operatori dell'Azienda provinciale sanitaria al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario provinciale con riferimento ai bambini da 0 a 3 anni di età, puntando sulla diffusione di interventi di prevenzione rivolti anche alla coppia mamma-bambino.

Il personale collabora con il medico specialista in pediatria di cui alla legge provinciale in materia di asili nido al fine di:

- redigere la scheda sanitaria di ogni bambino, da custodire presso l'asilo nido;
- individuare, anche su richiesta dei genitori, i bambini da sottoporre a visite di controllo;
- sottoporre alla sua attenzione per apposizione di visto per presa visione diete speciali prescritte dal medico curante;
- individuare, anche su segnalazione dei genitori, i casi in cui si rende necessaria la prescrizione di diete speciali;

- programmare, in mancanza di prescrizioni precise da parte del medico curante, il menù per i bambini di età inferiore all'anno.

In caso di insorgenza di malattie infettive la coordinatrice dovrà darne informazione alle famiglie, previa eventuale consultazione del medico specialista in pediatria.

#### **ART. 14**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non specificatamente e diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le norme provinciali in materia.

\*\*\*\*\*